

REGOLAMENTO (CEE) N. 803/93 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1993

che abroga gli importi compensativi - adesione - applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1992/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (¹), in particolare l'articolo 5,considerando che il prezzo d'intervento del risone applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1992/93 è stato allineato, a partire dal 1° aprile 1993, sul prezzo d'intervento applicabile negli altri Stati membri con il regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica le disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo previste dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (²); che tale prezzo comporta l'abolizione degli importi compensativi adesione per il risone, il riso semi-greggio, il riso semilavorato e il riso lavorato fissati dal regolamento (CEE) n. 1842/92 della Commissione (³) per la stessa campagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1842/92 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31.⁽²⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 32.